

TI_GERICHTE 50.1995.8 vom 15. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1995.8

FR: TI_GERICHTE 50.1995.8 du 15 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 50.1995.8 del 15 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 50

cpv. 3 LPamm). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità riconosciuta dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, nella misura in cui l'indennizzo espropriativo si compone di un capitale e dei relativi interessi, il Tribunale amministrativo può esaminare e modificare entrambe le poste, segnatamente gli interessi, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius (cfr. STF 6 giugno 1995 in re G. C.). Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512). Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nel giugno del 1989 erano già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto il mapp. _____ al Comune. Lo comprova il tenore dello scritto 18 luglio 1990 (doc. D) che il Municipio ha indirizzato al Consiglio parrocchiale in risposta ad una richiesta del 13 giugno 1989, confermandogli il proprio interesse all'acquisto del terreno per il prezzo di fr. 600'000.-. Ora, se è ben vero che nella citata missiva si precisava che la conclusione dell'affare sarebbe dipesa dalle decisioni del Consiglio comunale, è altrettanto vero che l'incoraggiante e precisa offerta dell'Esecutivo ha fatto nascere nella Parrocchia precise aspettative, poi deluse, in punto alla possibilità di addivenire entro breve termine alla stipulazione del divisato negozio senza dover far capo a qualsivoglia procedura espropriativa. Lo stato di trepidante e speranzosa attesa in tal senso vissuto dalla Parrocchia traspare anche dai successivi scambi di corrispondenza. Il Municipio ha insomma indotto la proprietaria a temporeggiare con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi trattativa; di per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se il Comune avesse escluso fin

dall'inizio la possibilità di un accomodamento bonale è assai probabile che l'interessata si sarebbe regolata di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa. Ragioni dedotte dal principio della buona fede impongono dunque che alla Parrocchia siano corrisposti gli interessi d'uso (al tasso praticato dalle CFS) a contare dal 13 giugno 1989. 6. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.). L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone pertanto di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili si ritengono invece compensate (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LPT; 23, 25 bis LE 1973; 66 LALPT; 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue: "1. Per l'espropriazione materiale e formale di mq 1'265 della part. no. _____, il Comune di _____ verserà alla Parrocchia di _____ un'indennità di fr. 110.- il mq oltre interessi ai seguenti tassi annui: - del 5,5% dal 13 giugno 1989 al 31 maggio 1990; - del 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993; - del 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993; - del 5% dal 1° ottobre 1993 in avanti." 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta per metà a carico del Comune di _____ e per il resto a carico della Parrocchia. Si danno per compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.